



I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti  
CONCLUSIONI

Reclamante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 315/2019 del 06.02.2019, RG n. 11546/2018, pubblicata il 19.10.2018, emessa dal Tribunale di Milano:

Nel merito:

Accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giusta causa comunicato con lettera in data 09.06.2017, con ogni consequenziale provvedimento, ivi inclusa la restituzione di quanto eventualmente corrisposto dalla Reclamante per effetto dell'ordinanza qui impugnata.

In via subordinata:

Accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato con lettera in data 09.06.2017 in quanto sorretto da giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, disporre la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

In ulteriore subordine:

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga non sussistere gli estremi del giustificato motivo soggettivo, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e limitare la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura minima di legge, in ogni caso, accertando e dichiarando comunque non dovuto, in tutto o in parte, il risarcimento del danno per effetto della deduzione dell'aliunde perceptum ac perceptendum.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, competenze ed onorari."

Reclamata: "1. Rigettare il reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92/2012 proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 315 del 6-19.2.2019, confermando quest'ultima in ogni sua parte.

2. In subordine e salvo gravame: condannare [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, contestualmente (e in denegata ipotesi) alla dichiarata risoluzione del rapporto di lavoro, a corrispondere alla ricorrente l'indennità ex art. 18 legge n. 300/1970 quinto comma nella misura di 24 mensilità pari a euro 48.391,98 o nella minor misura che sarà ritenuta equa al parametro lordo mensile di Euro 2.016,33, oltre rivalutazione e interessi dalla sentenza fino al saldo.

3. Con rifusione dei compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari."

#### MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO



Con sentenza depositata il 19 febbraio 2019, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 11546/2018 R.G., ha respinto l'opposizione proposta da [redacted] avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 49, legge 28 giugno 2012 n. 92, resa nel giudizio tra la società ed Elisa Sansone.

Il Tribunale ha confermato l'ordinanza, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad [redacted] in data 9 giugno 2017 e condannato la società, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a corrisponderle un'indennità commisura alla retribuzione di fatto pari ad € 1.861,23 dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assicurativi.

Il Tribunale, all'esito di CTU medico legale, ha ritenuto i fatti posti a fondamento del licenziamento (avvenuti l'8 maggio 2017 e contestati con lettera del 26 maggio 2017) privi dell'elemento intenzionale, per essere la lavoratrice in preda ad un episodio psicotico, così da escludere la volontarietà delle condotte.

Avverso la sentenza ha proposto reclamo [redacted], affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo denuncia erroneità della consulenza tecnica espletata durante la fase sommaria del giudizio ed erroneità della valutazione effettuata dal giudice in fase di opposizione.

Evidenzia come il proprio consulente tecnico di parte abbia espresso più di una critica alla relazione peritale, richiamando fatti oggettivi che renderebbero la tesi proposta dal CTU quantomeno opinabile.

Deduce che non vi è certezza che, proprio nel momento e per tutto il tempo in cui si verificarono le condotte contestate, fosse in atto una crisi tale da non consentire alla lavoratrice di avvedersi di quanto stava accadendo.

Per contro, risulterebbe documentalmente provato che le condotte della reclamata iniziarono a brevissima distanza temporale dalla comunicazione di congelamento della sua richiesta di trasferimento presso la sede di Catania. L'origine delle condotte, dunque, sarebbe da ricercare in tale comunicazione ed esse costituirebbero, nella sostanza, nient'altro se non una reazione di rabbia della lavoratrice per non avere ottenuto il trasferimento richiesto.

Rimarca come il giudizio espresso dal CTU abbia carattere solo probabilistico e pertanto – si sostiene – inidoneo ad escludere la volontarietà delle condotte, da ritenersi pacifiche nella loro materialità e di gravità tale da configurare giusta causa di licenziamento.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta omessa motivazione in merito all'istanza di rinnovazione della CTU.

Si duole che il Tribunale non si sia pronunciato (neppure per respingerla) sull'istanza di rinnovazione della CTU, formulata dalla società nel ricorso in opposizione e riproposta in sede di reclamo.

Ritiene la relazione peritale carente, non esaustiva e inidonea a rispondere al quesito peritale (che aveva ad oggetto l'accertamento del nesso di causalità tra le patologie



da cui è affetta la lavoratrice ed i comportamenti di cui alla lettera di contestazione), non avendo tenuto conto di tutti gli elementi emersi in causa.

La reclamata [redacted] si è costituita ritualmente in giudizio con memoria depositata in data 8 maggio 2019, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.

All'udienza del 17 giugno 2019, all'esito della discussione delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.

Il reclamo è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza gravata.

I motivi di reclamo vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.

[redacted], dipendente di [redacted] dall'1 gennaio 2013 con inquadramento come impiegata di 4° livello CCNL Telecomunicazioni Industria, è stata licenziata per giusta causa con lettera datata 9 giugno 2017 (cfr. doc. 2 fascicolo reclamata di primo grado), a seguito di contestazione disciplinare del 26 maggio 2017.

La contestazione disciplinare (cfr. doc. 1 fascicolo reclamata di primo grado) ha il seguente tenore: "in data 8 maggio 2017, intorno alle ore 15.35, ci è stato segnalato che Lei aveva iniziato una discussione, a causa di una incomprensione, con il lavoratore in somministrazione, dipendente di AXL – Agenzia del Lavoro, Sig. [redacted] allocato presso la Commessa 'Comune di Milano'.

Più specificamente, Lei, che era seduta alla Sua postazione esclamava 'Basta!' con tono di voce molto alto e immediatamente, rivolgendosi al Sig. [redacted] che invece era in linea con un cliente, alzava ulteriormente il tono di voce e pronunciava le seguenti frasi:

- "cosa vuoi da me??"
- "cosa cazzo vuoi, tu non ti devi permettere di guardarmi e di rivolgermi la parola, ti ho visto ... è tutto il giorno, lo vedo sai, è tutto il giorno che mi fissi!!!"

Nonostante le scuse, che in tono dimesso e pacato il Sig. [redacted] tentava di rivolgerle, peraltro, specificando che mai aveva inteso rivolgersi a Lei in alcun modo, e nonostante il successivo intervento dei Sigg.ri [redacted] e [redacted] (quest'ultima Sua responsabile, che tentava di invitarLa a prendere 'una boccata d'aria', spiegandoLe che il collega non stava parlando con Lei), si rivolgeva nuovamente verso il Sig. [redacted] e verso i colleghi accorsi e ancora con tono di voce altissimo pronunciava la seguente frase:

- "io non sono stupida, la dovete finire, ammazzo tutti ... basta!!!!".

A seguito di ciò, Lei iniziava a correre nervosamente per le sale del piano terra in modo convulso, e nonostante fossero accorse anche la Dott.ssa Catalano e la Dott.ssa De Feo per cercare di rassicurarLa, Lei riprendeva a pronunciare con tono di voce molto alto la seguente frase:

- "ho i tic, sto male per colpa vostra...!!!"

Successivamente ha iniziato ad imprecare e a mettere in atto le seguenti condotte:

- ha preso letteralmente a calci ogni porta che incontrava;





La lavoratrice ha dedotto, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, la mancanza dell'elemento intenzionale nelle condotte contestate, da ritenersi non coscienti e volontarie, in quanto la stessa è affetta da disturbo borderline di personalità e l'episodio che ha dato luogo alla sanzione disciplinare è riconducibile al quadro patologico.

La CTU espletata nella fase sommaria del giudizio di primo grado ha confermato la prospettazione di [REDACTED]

Il CTU incaricato dr. Mario Massimo Mantero, specialista in psichiatria e in criminologia clinica, ha, infatti, accertato che *"al momento dei fatti contestati dell'8 maggio 2018 la perizianda era in preda ad uno scompenso psichico acuto, che alterava sia la percezione della realtà, che la capacità di controllarsi sul piano comportamentale. Vi era perciò una piena relazione causa effetto tra la condizione psicopatologica riscontrata e il comportamento contestato"*.

Parte reclamante si duole che il giudice di primo grado non abbia preso posizione in ordine alle valutazioni critiche in ordine alla conclusioni del CTU, espresse dal consulente di parte dr. Pettorossi, secondo il quale *"gli elementi concreti disponibili consentono [...] di riconoscere la condotta per cui è causa come un mero episodio di discontrollo emotivo determinato da sentimenti di rabbia attesi, prevedibili e quindi non "slegati dalla realtà" ma connessi al rifiuto del richiesto trasferimento"*.

L'argomento sostenuto dal consulente di parte reclamante è già stato confutato dal CTU nella propria relazione conclusiva, nella quale si è evidenziato come il disturbo di personalità da cui è affetta [REDACTED] presenti tutti gli indici di gravità di un disturbo psichiatrico cronico con drammatici episodi critici con caratteristiche simili a quello verificatosi il giorno 8 maggio 2017 sul luogo di lavoro.

La situazione della lavoratrice, al momento del verificarsi dei fatti che hanno dato causa al licenziamento, era caratterizzata da una sintomatologia grave e acuta, tanto che la stessa venne ricoverata presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale Sacco di Milano, dove venne contenuta ai quattro arti sino al giorno successivo e sottoposta a TSO, sciolto il giorno 11 maggio 2017.

Il ricovero si è protratto dall'8 al 15 maggio 2017.

Nel diario clinico [REDACTED] è descritta all'ingresso in Ospedale il giorno 8 maggio 2017 nei seguenti termini: *"l'eloquio era abbondante, a tratti bizzarro, nessi associativi labili...comportamento psicomotorio accelerato ... umore disforico... critica di malattia totalmente assente ... emergono intuizioni deliranti di tipo persecutorio"*.

Nello stesso diario clinico si legge che il 14 maggio 2017, a seguito di cura farmacologica, la paziente, ripercorrendo gli eventi che avevano portato al ricovero, ribadiva di *"... essere stata provocata dai continui sguardi di un collega e di non essere stata tutelata dai responsabili rispetto alla richiesta di cambio di posizione lavorativa. Rancorosa e piena di livore rispetto a medici, amici, ex-fidanzato e gli psichiatri che etichettandola attraverso i ricoveri le avrebbero fatto perdere tutte le amicizie e relazioni sociali ... Riferisce il timore di essere licenziata dal lavoro... emergono tratti persecutori e ideazione di riferimento rispetto agli accadimenti"*.



La severità del quadro patologico e la gravità della crisi - che hanno reso necessarie misure di contenzione, cure farmacologiche somministrate attraverso un TSO ed un ricovero ospedaliero di sette giorni - emergono in modo oggettivo dagli elementi sopra sintetizzati ed evidenziati dai clinici che hanno preso in carico la paziente.

Gli elementi sopra richiamati portano ad escludere che quanto accaduto l'8 maggio 2017 costituisca un *"mero episodio di discontrollo emotivo determinato da sentimenti di rabbia attesi, prevedibili e quindi non "slegati dalla realtà"*, come sostenuto dal consulente di parte reclamante.

Infatti, come condivisibilmente osservato dal CTU, *"in una persona sana ovvero in sufficiente equilibrio psichico stimoli stressanti o frustranti non generano una reazione emotiva di tale entità"*. Per altro verso, evidenzia il CTU, *"la crisi documentata aveva caratteristiche di gravità psicopatologica severa e pervasiva tanto da abolire la critica e distorcere profondamente il contatto con la realtà, come emerso dai resoconti dell'episodio annotati durante il ricovero dei clinici. L'episodio critico aveva tutte le caratteristiche psicopatologiche riconosciute descritte dagli psichiatri curanti"*.

Le chiare conclusioni del CTU sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e prive di errori sul piano logico e su quello giuridico.

Esse sono, pertanto, pienamente condivise dal Collegio, anche nella parte in cui confutano – con motivazione approfondita e convincente – le osservazioni formulate dal CTP dell'odierna reclamante.

Quanto poi al rilievo, formulato dalla stessa reclamante, secondo cui nella relazione peritale non si rinviene alcun tipo di certezza, ma tutt'al più una sorta di presunzione di assenza di volontà, si osserva che le conclusioni del CTU si fondano su una pluralità di elementi oggettivi convergenti, che consentono di esprimere un giudizio in termini, se non di assoluta certezza, quantomeno di probabilità altamente qualificata, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto e validata da consolidate acquisizioni della psichiatria.

D'altra parte, secondo l'orientamento della Suprema Corte, in tema di accertamento probatorio, qualora l'accertamento abbia natura medico-legale trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza (cfr. Cass. 26 marzo 2010 n. 7352; Cass. 19 gennaio 2011 n. 1135).

In particolare, in materia di accertamento dello stato di incapacità naturale, la Suprema Corte ha chiarito che l'incapacità naturale consiste in ogni stato psichico anormale, pur se improvviso e transitorio e non dovuto a una tipica infermità mentale o a un vero e proprio processo patologico, che abolisca o scemi notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione degli atti che si compiono o la formazione di una volontà cosciente (Cass. 12 luglio 1991 n. 7784; Cass. 14 maggio 2003 n. 7485).



La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. 7 aprile 2000 n. 4344).

E' stato, altresì, affermato che *"il rigoroso criterio della dimostrazione circa la rispondenza temporale dell'incapacità al compimento dell'atto trova opportuno temperamento nella possibilità di trarre utili elementi di giudizio anche dalle condizioni del soggetto anteriori e posteriori all'atto; pertanto, specialmente nei casi di anormalità psichiche dipendenti da malattia, l'accertamento di questa, in un determinato periodo, della sua durata e della sua suscettibilità di regresso o di stabilità o di peggioramento, può offrire chiare indicazioni sull'alterazione della sfera intellettiva e volitiva al momento dello atto"* (Cass. 15 gennaio 2004 n. 515)

I suesposti principi, enunciati in tema di compimento di atti e negozi giuridici, forniscono utile criterio orientativo anche nell'odierna fattispecie, che pure attiene al tema dell'imputabilità soggettiva di condotte di inadempimento.

Al riguardo giova rimarcare come dalla documentazione sanitaria risulti indubitabilmente che [REDACTED] è affetta da un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline.

La condizione patologica è caratterizzata, in estrema sintesi, da un'alterazione dell'affettività e delle emozioni con tendenza allo sviluppo di ricorrenti crisi di angoscia a risoluzione relativamente rapida in cui viene meno una corretta percezione della realtà e di se stessa. L'ansia generata in queste crisi diviene agitazione psicomotoria grave e incontenibile.

Anche prima dei fatti che hanno originato il licenziamento risultano documentati accessi al Pronto Soccorso, dopo crisi di agitazione psicomotoria o liti violente, e ricoveri ospedalieri in regime di TSO.

Le condotte dell'8 maggio 2017 - caratterizzate da agitazione psicomotoria, ideazione persecutoria e delirante e perdita di controllo - risultano pienamente compatibili con la condizione psicopatologica che affligge [REDACTED] sicché, alla luce del quadro descritto, deve ritenersi adeguatamente provato che quest'ultima, nel momento in cui le ha poste in essere, fosse in preda ad uno scompenso psichico acuto che alterava la percezione della realtà e la capacità di controllarsi sul piano comportamentale, così da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere.

Le considerazioni che precedono superano le contestazioni di parte reclamante e confermano la correttezza ed esaustività della CTU, così da rendere superfluo un nuovo accertamento peritale.

La richiesta di rinnovazione della CTU deve essere, quindi, respinta, risultando incensurabile la pronuncia di primo grado, nella parte in cui l'ha tacitamente disattesa.

Dalla non imputabilità alla lavoratrice delle condotte addebitate, per difetto di coscienza e volontarietà delle stesse, discende l'annullamento del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati, con tutte le conseguenze di cui all'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, come statuito dal Tribunale.



Non merita accoglimento l'eccezione di deduzione dell'*aliunde perceptum ac percipiendum*, atteso che [redacted] non risulta avere reperito, dopo il licenziamento, una nuova occupazione produttiva di reddito, come attestato dalla scheda anagrafica del Centro per l'impiego e dall'estratto contributivo INPS, depositati in atti dalla lavoratrice a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..

Alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni ulteriore questione, il gravame avverso la sentenza n. 315/2019 del Tribunale di Milano deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza stessa.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, con distrazione in favore dei difensori della reclamata ex art. 93 c.p.c..

Atteso il rigetto del reclamo, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte della reclamante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.

#### P.Q.M.

- rigetta il reclamo avverso la sentenza n. 315/2019 del Tribunale di Milano;
- condanna [redacted] a rifondere ad [redacted] le spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3.300,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori della reclamata ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Milano, 25 giugno 2019

Il Consigliere estensore  
Giulia Dossi

Il Presidente  
Giovanni Picciau

